



REGOLAMENTO DEL SETTORE ARBITRI-GIUDICI

Aggiornato al Consiglio Federale del 13 luglio 2019

Fatte salve eventuali modifiche richieste dal CONI

INDICE

- Art. 1 – Il Settore Arbitri-Giudici (S.A.G.)
- Art. 2 – Comitato Esecutivo Settore Arbitri-Giudici (C.E.S.A.G.)
- Art. 3 – Gruppo Regionale Arbitri-Giudici (G.A.G.)
- Art. 4 – Qualifiche
- Art. 5 – Arbitri- Giudici Benemeriti e Onorari
- Art. 6 – Inquadramenti
- Art. 7 – Arbitri Internazionali
- Art. 8 – Criteri di designazione
- Art. 9 – Tesseramento
- Art. 10 – Corsi per Aspiranti Arbitri Giudici
- Art. 11 – Doveri degli Arbitri -Giudici
- Art. 12 – Etica comportamentale
- Art. 13 – Supervisore e Osservatore degli Arbitri-Giudici
- Art. 14 – Sanzioni
- Art. 15 – Divisa
- Art. 16 – Richieste di esonero e cambi di residenza
- Art. 17 – Scuola Nazionale di Formazione e Alta Specializzazione
- Art. 18 – Entrata in vigore

Art. 1 – Il Settore Arbitri Giudici (S.A.G.)

1. Il Settore Arbitri-Giudici, di seguito denominato S.A.G., è composto da Arbitri-Giudici tesserati alla FPI. Esso regola, promuove ed organizza l'attività della Categoria Arbitri-Giudici della FPI.
2. Il Comitato Esecutivo del Settore si compone di:
 - Il Coordinatore e due componenti nominato dal Consiglio Federale;
 - Due componenti eletti dai Delegati Regionali di categoria riuniti in Assemblea Nazionale.

I componenti del Comitato Esecutivo devono appartenere alla Categoria Arbitri-Giudici e/o Arbitri-Giudici Benemeriti e avere i requisiti previsti dall'art. 48 dello Statuto.

3. L'Assemblea Nazionale dei delegati degli Arbitri-Giudici eletti nelle Assemblee Regionali di categoria, deve svolgersi entro novanta giorni successivi alla data di celebrazione dell'Assemblea Nazionale elettiva quadriennale. L'Assemblea è indetta dal Consiglio federale almeno 60 giorni prima della data del suo svolgimento e convocata dal Presidente Federale, con Posta Elettronica Certificata o con altro mezzo, con almeno 30 giorni di preavviso.

Art. 2 – Comitato Esecutivo Settore Arbitri-Giudici (C.E.S.A.G.)

Il Comitato Esecutivo svolge i seguenti compiti:

- a) formula al Consiglio Federale le proposte per l'aggiornamento delle norme regolamentari riguardanti la Categoria;
- b) vigila sul funzionamento tecnico della categoria e propone iniziative tendenti al suo miglioramento;
- c) promuove, d'intesa con i Comitati e Delegazioni Regionali e con i Rappresentanti di Categoria, l'effettuazione dei Corsi di formazione per Aspiranti Arbitri-Giudici;
- d) provvede alla designazione dei servizi a carattere nazionale ed internazionale;
- e) formula al Consiglio Federale le proposte di promozione e di iscrizione alle liste internazionali, nonché di eventuale revisione delle stesse;
- f) propone al Consiglio Federale la nomina di un Commissario Straordinario presso i Gruppi Arbitri-Giudici in caso di gravi violazioni all'ordinamento sportivo oppure per gravi carenze di funzionamento;
- g) aggiorna e perfeziona gli Arbitri-Giudici nell'ambito dei Tornei e Campionati Nazionali stabiliti dal calendario dell'attività agonistica federale;
- h) valuta e controlla le prestazioni tecniche degli Arbitri-Giudici nei Tornei e Campionati Nazionali e Regionali.
- i) propone al Consiglio Federale il conferimento del titolo di "Benemerito" o del titolo di "Onorario" a coloro che ne facciano richiesta ed in possesso dei requisiti.
- l) nomina i docenti per i Corsi di formazione e aggiornamento sia a livello regionale che nazionale nonché le Commissioni Esaminatrici;
- m) elabora il piano formativo per il conseguimento della qualifica di Aspirante Arbitro-Giudice, la sua durata, le prove di esame e le modalità di accesso;
- n) propone al Consiglio Federale, anche a seguito di motivata relazione del Rappresentante Regionale G.A.G., il non rinnovo del tesseramento agli Arbitri-Giudici per il ripetersi di

prestazioni tecniche scadenti.

Art. 3 – Gruppo Regionale Arbitri-Giudici (G.A.G.)

1. Presso ogni Comitato o Delegazione Regionale è costituito il Gruppo Regionale Arbitri-Giudici, di seguito denominato G.A.G., composto dai tesserati alla Categoria e dagli Arbitri-Giudici Benemeriti e Onorari.
2. Gli Arbitri- Giudici in attività eleggono, nei modi e termini previsti dal Regolamento Organico, il Rappresentante e il Vice-Rappresentante di Categoria.
3. Il Rappresentante svolge i seguenti compiti:
 - a) promuove e perfeziona la preparazione degli Arbitri-Giudici mediante riunioni tecniche, da tenersi almeno sei volte l'anno, con comunicazione al S.A.G., al quale devono essere trasmessi i verbali nei successivi *cinque* giorni. Alle riunioni tecniche, che devono essere convocate a mezzo posta elettronica con preavviso di almeno 7 giorni, possono partecipare solo tesserati FPI;
 - b) redige ed invia al S.A.G., a partire dal 1° gennaio e con cadenza semestrale, le note caratteristiche degli Arbitri-Giudici ed il resoconto dell'attività previa notifica agli interessati;
 - c) partecipa, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio Regionale, in funzione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - d) organizza, di concerto con il Comitato o Delegazione Regionale di appartenenza, la partecipazione ai Corsi di formazione per Aspiranti Arbitri-Giudici;
 - e) designa gli Arbitri-Giudici per le manifestazioni che si svolgono nel proprio ambito territoriale e, qualora presente, regola la turnazione dei servizi arbitrali, fatte salve specifiche indicazioni da parte del C.E.S.A.G.;
 - f) segnala al C.E.S.A.G., entro due giorni, le violazioni ai Regolamenti dei Settori AOB, PRO ed Arbitri-Giudici, commesse dagli Arbitri-Giudici informandone contestualmente gli interessati;
 - g) segnala tempestivamente al C.E.S.A.G. l'indisponibilità degli Arbitri-Giudici;
 - h) propone al C.E.S.A.G. le sanzioni previste dal successivo articolo 14;
 - i) nomina, se necessario, un Segretario da scegliersi tra gli appartenenti al G.A.G.
4. In caso di assenza o impedimento temporanei del Rappresentante, questi viene sostituito dal Vice-Rappresentante. In caso di dimissioni contemporanee o impedimento definitivo si applica quanto disposto dall'art. 50 dello Statuto.

Art. 4 – Qualifiche

1. I tesserati al Settore sono inquadrati nelle seguenti qualifiche:
 - a) Aspirante;
 - b) Effettivo;
 - c) Nazionale di 2° livello;
 - d) Nazionale di 1° livello;
 - e) Nazionale di Eccellenza;
 - f) Internazionale;
 - g) Giudice.
2. L'attività di Arbitro cessa, qualunque sia la qualifica, al compimento del 65° anno di età mentre per la categoria del Giudice l'attività cessa al compimento del 70° anno di età.
3. L'Arbitro e/o Giudice che termina l'attività per raggiunti limiti di età, è autorizzato ad officiare

fino al termine dell'anno solare cui il tesseramento si riferisce.

Art. 5 – Arbitri-Giudici Benemeriti e Onorari

- 1.** Il Consiglio Federale, su motivata proposta del C.E. S.A.G. al quale deve pervenire la richiesta da parte degli interessati, potrà conferire il titolo di “Benemerito” a coloro che, anche prima di avere raggiunto i limiti di età di cui al precedente art. 4, abbiano effettivamente svolto per almeno venti anni le funzioni di Arbitro-Giudice, senza avere subito squalifiche o inibizioni per illeciti sportivi e/o disciplinari superiori a 30 giorni, e che abbiano rivestito, con merito, la qualifica di *Internazionale* o di *Nazionale livello di Eccellenza*.
Il Consiglio Federale, su motivata proposta del C.E. S.A.G. al quale deve pervenire la richiesta da parte degli interessati, potrà conferire il titolo di “Onorario” a coloro che, anche prima di avere raggiunto i limiti di età di cui al precedente art. 4, abbiano effettivamente svolto per almeno venti anni le funzioni di Arbitro-Giudice, senza avere subito squalifiche o inibizioni per illeciti sportivi e/o disciplinari superiori a 30 giorni, e che abbiano rivestito, con merito, la qualifica di nazionale 1° o 2° livello.
- 2.** La concessione del titolo di Benemerito e del titolo di Onorario comporta la cessazione immediata dell'attività di Arbitro-Giudice sia a livello Nazionale che Internazionale
- 3.** Gli Arbitri- Giudici “*Benemeriti*” e “*Onorari*” possono essere iscritti nell'Elenco dei Commissari di Riunione/Supervisoris previo tesseramento. Potranno svolgere le relative funzioni solamente a seguito della partecipazione ai Corsi di aggiornamento organizzati dai Comitati o Delegazioni Regionali.
- 4.** Gli Arbitri-Giudici “*Benemeriti*” possono candidarsi per concorrere a ricoprire la carica di Rappresentante o Vice – Rappresentante del Gruppo Regionale Arbitri-Giudici o Componenti C.E.S.A.G., mentre gli Arbitri-Giudici “*Onorari*” possono candidarsi per concorrere a ricoprire la sola carica di Rappresentante o Vice- Rappresentante del Gruppo Regionale Arbitri-Giudici.

Art. 6 – Inquadramenti

- 1.** *Aspirante*. Si consegue la qualifica di *Aspirante* Arbitro-Giudice a seguito del superamento degli esami finali di cui all'art.10. In caso di esito negativo il candidato può iscriversi ad un nuovo corso Aspiranti Arbitri-Giudici. In casi particolari può sostenere gli esami presso altra Regione previa autorizzazione del C.E.S.A.G. su richiesta del Rappresentante G.A.G. Per casi particolari si intendono comprovate esigenze di natura familiare, di studio e lavorative.

L'*Aspirante*, dopo un anno e non oltre i tre anni di attività, su proposta del Rappresentante del G.A.G., tenuto conto dell'attività svolta e della qualità delle prestazioni, deve essere sottoposto ad esame scritto, *orale* e pratico per il passaggio alla qualifica *Effettivi*.

In caso di esito negativo dell'esame, il candidato dovrà sottoporsi a nuovo esame entro dodici mesi; qualora l'esito fosse ancora negativo o non si presentasse alla convocazione, verrà dichiarato decaduto dalla qualifica di Arbitro-Giudice *Aspirante*.

- 2.** *Effettivo*. L'Arbitro-Giudice *Effettivo* dopo minimo due anni di attività nella qualifica, su proposta del Rappresentante del G.A.G., tenuto conto dell'attività svolta e della qualità delle

prestazioni, *deve* essere sottoposto ad esame scritto, *orale* e pratico per il passaggio alla qualifica *Nazionale 2° Livello*.

In caso di esito negativo dell'esame, il candidato dovrà sottoporsi a nuovo esame entro dodici mesi; qualora l'esito fosse ancora negativo o non si presentasse alla convocazione, verrà dichiarato decaduto dalla qualifica di Arbitro-Giudice Effettivo.

3. Nazionali. Gli Arbitri-Giudici *Nazionali* sono valutati ed inquadri dal C.E.S.A.G. in relazione ai risultati della loro attività e sono suddivisi in tre livelli:

- a) *Nazionale di 2° livello*
- b) *Nazionale di 1° livello;*
- c) *Nazionale di Eccellenza.*

a. *Nazionale di 2° livello*

Appartengono a tale livello gli Arbitri-Giudici provenienti dalla qualifica *Effettivi*. Dopo due anni di appartenenza al *2° livello*, possono essere valutati per il passaggio alla qualifica *Nazionali di 1° livello* sulla base della qualità delle prestazioni effettuate, sia come Arbitro che come Giudice.

b. *Nazionale di 1° livello*

Appartengono a tale livello gli Arbitri-Giudici provenienti dalla qualifica *Nazionali di 2° livello*. Dopo due anni di appartenenza al *1° livello*, possono essere valutati per il passaggio al *livello di Eccellenza livello* sulla base della qualità delle prestazioni effettuate, sia come Arbitro che come Giudice. L'appartenenza al *1° livello* non ha limiti nel tempo ma deve essere confermata da valide prestazioni.

c. *Nazionale di Eccellenza*

Appartengono a tale qualifica gli Arbitri-Giudici provenienti dal *1° livello* e gli internazionali non facenti più parte delle liste internazionali AIBA e sigle professionistiche riconosciute dalla F.P.I.. L'appartenenza al livello di Eccellenza non ha limiti nel tempo e può essere mantenuta solamente se convalidata da prestazioni di elevata qualità.

Il C.E.S.A.G. provvede annualmente alla revisione delle qualifiche, dando comunicazione dei movimenti agli interessati e ai loro Rappresentanti Regionali.

Art. 7 – Arbitri Internazionali

Appartengono alla qualifica Internazionali gli Arbitri-Giudici inseriti nelle liste internazionali A.I.B.A. e nelle liste delle sigle professionistiche riconosciute dalla F.P.I..

Il C.E.S.A.G. propone al Consiglio Federale gli Arbitri-Giudici di provata capacità appartenenti alla qualifica Nazionali livello di Eccellenza per l'inserimento nelle liste internazionali A.I.B.A. e nelle liste delle sigle professionistiche riconosciute dalla F.P.I..

Art. 8 – Criteri di designazione

1. Salvo eccezioni indicate dal C.E.S.A.G., i criteri di designazione degli Arbitri-Giudici sono i seguenti:

Aspiranti: incontri tra pugili AOB, con esclusione dei Tornei e Campionati Nazionali, degli incontri tra pugili Pro nonché gli incontri Internazionali di Club in Italia ed all'estero.

Effettivi: incontri fra pugili AOB, senza alcuna eccezione, e incontri ~~tra pugili neo pro~~ e tra pugili Pro non di Campionato o di particolare importanza. Incontri Internazionali di Club in Italia ed all'estero, previa autorizzazione del C.E.S.A.G..

Nazionali: incontri che si svolgono sul territorio nazionale ed incontri Internazionali di Club sia in Italia che all'estero.

Internazionali di lista: tutti gli incontri che riguardano la qualifica.

Gli Arbitri-Giudici che possono officiare in incontri Internazionali di Club in Italia ed all'estero devono chiedere l'autorizzazione al SAG tramite il proprio Rappresentante GAG.

2. Gli Arbitri-Giudici appartenenti alle liste Internazionali A.I.B.A., non possono essere designati per incontri tra pugili PRO, salvo particolari esigenze di servizio;
3. Gli Arbitri-Giudici appartenenti alle Sigle Internazionali Pro riconosciute dalla F.P.I, non possono essere designati in manifestazioni nazionali ed internazionali del Settore A.O.B., salvo particolari esigenze di servizio;
4. Eccezion fatta per le designazioni da parte del C.E.S.A.G., gli Arbitri-Giudici non possono essere designati per incontri che si svolgono fuori dal territorio del Comitato o Delegazione Regionale di appartenenza, senza la preventiva autorizzazione del C.E.S.A.G., da richiedersi tramite il Rappresentante del G.A.G. ospitante in accordo con il Rappresentante del G.A.G. a cui viene avanzata l'esigenza di servizio.
5. In caso di assoluta necessità l'autorizzazione può essere concessa dal Rappresentante del G.A.G. a cui viene avanzata l'esigenza di servizio, con l'obbligo di contestuale comunicazione al C.E.S.A.G.
6. Nessun Arbitro-Giudice può essere designato a compiti di rappresentanza o di docenza senza la preventiva autorizzazione del C.E.S.A.G.
7. Compete direttamente al C.E.S.A.G. la designazione delle Giurie per incontri di Torneo e/o Campionato Italiano del Settore AOB e per incontri di Campionato Italiano PRO o comunque per incontri di particolare importanza.
8. Negli incontri validi per il titolo di Campione Italiano PRO, la giuria è composta da un Arbitro senza voto e tre Giudici.
9. L'Arbitro di Riserva sarà nominato dal C.E.S.A.G. e scelto tra i tre giudici del Campionato. Nel caso in cui quest'ultimo debba arbitrare il combattimento già iniziato, dovrà svolgere anche il compito di giudice. L'arbitro del Campionato non più idoneo a svolgere tale funzione prima dell'incontro, potrà comunque svolgere la funzione di Giudice.

Art. 9 – Tesseramento

1. Gli Arbitri-Giudici possono svolgere le loro funzioni se tesserati alla FPI per l'anno in corso.
2. Il rinnovo del tesseramento deve essere effettuato con le modalità di cui ~~ai commi 2 e 3~~ all'art. 49 del Regolamento Organico nei termini stabiliti da apposita circolare annuale emanata dal Consiglio Federale.
3. L'Arbitro-Giudice che non rinnova il tesseramento per un anno, senza giustificato motivo, è escluso dagli elenchi.

Art. 10 – Corsi per Aspiranti Arbitri-Giudici

1. Direttamente, o su richiesta dei Rappresentanti Regionali, il C.E.S.A.G. promuove d'intesa con i Comitati o Delegazioni Regionali, Corsi di formazione per Aspiranti Arbitri-Giudici, ne precisa le norme, le modalità e le prove di esame (scritte, orali e pratiche).
2. Il corso ha la durata complessiva di 100 ore così ripartite:
 - a- 60 ore di lezioni teoriche;
 - b- 40 ore di esercitazioni pratiche.

Il CESAG nomina i docenti del corso che devono essere:

- a-Arbitri e/o Giudici con la qualifica minima di Nazionale 1° Livello o Rappresentanti G.A.G.
- b-Tecnici o Maestri di Pugilato;
- c-Medici specialisti in Medicina dello Sport;
- d-Esperti di Ordinamento Sportivo e Carte Federali.

3. Il piano formativo è composto dalle seguenti materie:
 - a-Fondamenti di Statuto Federale;
 - b-Regolamento dei Settori AOB e PRO;
 - c-Regolamento Settore Arbitri-Giudici;
 - d-Elementi di Medicina Sportiva applicata al Pugilato e Nozioni di Regolamento Sanitario;
 - e-Fondamenti di Tecnica e Tattica del Pugilato;
 - f-Pratica Arbitrale e Casistica.
4. Per essere ammessi a sostenere gli esami finali per il conseguimento della qualifica, il candidato non deve avere superato la soglia del 20% delle assenze rispetto al monte ore complessivo delle lezioni teorico-pratiche del programma didattico.
5. Possono essere ammessi ai Corsi di formazione per Aspiranti Arbitri-Giudici i cittadini italiani, degli Stati membri dell'Unione Europea e stranieri con regolare documento di residenza che all'atto del bando siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. abbiano compiuto i diciotto anni e non superato i quaranta anni;
 - b. siano in possesso del certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico rilasciato dal medico di base ai sensi del D.M. 24 aprile 2013 e successive modificazioni e integrazioni. Agli arbitri-giudici è consentito l'uso delle lenti a contatto, purché presentino un campo visivo normale ed un visus naturale completo di 12 decimi (con un minimo di 6 decimi per l'occhio che vede meno);

- c. Sulla certificazione d' idoneità deve essere riportata la specifica del "visus" naturale in OD-OS e l'eventuale necessità di correzione con lenti a contatto;
- d. Lo strabismo ed il daltonismo non rappresentano controindicazioni alle mansioni di arbitro-giudice;
- e. siano in possesso del diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado (Diploma di Licenza Media);
- f. non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- g. non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate al Coni, di Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti dalla FPI e del CONI.

6. La Commissione d'esame, nominata dal C.E.S.A.G., si compone di:

- il Coordinatore del C.E.S.A.G., o un suo delegato, che la presiede;
- il Presidente del Comitato Regionale;
- il Rappresentante Regionale della Categoria Arbitri-Giudici;
- il Rappresentante Regionale della Categoria Tecnici Sportivi;
- il Medico Fiduciario Regionale;
- un esperto di Ordinamento Sportivo e Carte federali.

7. Gli esami vertono su prove scritte, orali e pratiche, il cui esito sarà sottoposto a ratifica dei competenti Organi Federali.

8. Su iniziativa del C.E.S.A.G. possono essere organizzati corsi per Aspiranti Arbitri-Giudici a livello nazionale, per i quali la FPI provvede a promulgare specifici bandi.

Art. 11 – Doveri degli Arbitri-Giudici

1. Il dovere principale degli Arbitri è quello di salvaguardare l'integrità psico-fisica degli atleti. Essi svolgono la propria funzione con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio. Gli Arbitri ed i Giudici nella loro qualifica di Ufficiali di Gara, partecipano senza vincolo di subordinazione allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità.
2. Indipendentemente dalla qualifica di appartenenza, tutti gli Arbitri-Giudici hanno il dovere di dirigere e giudicare gli incontri per i quali sono stati designati dagli Organi competenti, salvo che sussistano ragioni di legittimo impedimento. Ricevuto l'avviso di designazione, tanto l'accettazione quanto l'eventuale rinuncia devono essere tempestivamente notificate all'Organo che ha disposto il servizio.
3. Qualora l'Arbitro e/o il Giudice riceva, dopo quella del suo Rappresentante, una designazione da parte del Comitato Esecutivo del C.E.S.A.G. deve dare la precedenza a quest'ultima, avvisando tempestivamente il Rappresentante del G.A.G..
4. Gli Arbitri e Giudici devono comunicare tempestivamente per iscritto al C.E.S.A.G., per il tramite

del proprio rappresentante G.A.G., le designazioni ricevute direttamente da Organizzazioni o Enti Internazionali oppure da qualsiasi altra provenienza.

5. Sono ritenuti motivo di legittimo impedimento gli impegni professionali, le esigenze familiari, la malattia accertata, la designazione da parte di un organo superiore.
6. Qualora, senza giustificato motivo, un Arbitro e/o un Giudice rifiuti per tre volte, anche non consecutive, di assolvere l'incarico ricevuto, oppure avendolo accettato non si presenti sul luogo della manifestazione all'ora stabilita, incorre nei provvedimenti di cui al 2° comma dell'art. 14.
7. L'Arbitro-Giudice deve sempre partecipare alle riunioni tecniche indette dal G.A.G. della propria Regione, non essendo consentita la presenza alle medesime riunioni tecniche dei G.A.G. di altre Regioni, salvo autorizzazione del C.E.S.A.G. Qualora non partecipi, con o senza giustificato motivo, a minimo tre delle sei riunioni tecniche obbligatorie il Rappresentante G.A.G. può segnalare tale comportamento al C.E.S.A.G. per le opportune determinazioni.
8. Gli Arbitri-Giudici sono tenuti a impedire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate.
9. Qualora l'Arbitro-Giudice riceva la notifica dell'apertura di un procedimento disciplinare da parte degli organi della giustizia sportiva federale, ovvero da altri organismi sportivi nazionali o internazionali di cui faccia parte, è tenuto a darne immediata comunicazione al Rappresentante Regionale del Gruppo Arbitri Giudici (GAG) ed al Comitato Esecutivo del Settore Arbitri-Giudici (C.E.S.A.G.) per le conseguenti decisioni.

Art. 12 - Etica Comportamentale

1. L'Arbitro ed il Giudice devono avere un comportamento dignitoso e corretto sia nell'espletamento delle proprie funzioni che nello stile di vita. In ogni rapporto, devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, di rettitudine e correttezza sportiva.
2. L'Arbitro ed il Giudice devono mantenere la più assoluta riservatezza. Pertanto devono astenersi dall'esprimere in pubblico, tramite stampa, televisione, radio o altro organo d'informazione, inclusi i social network, qualsiasi giudizio sull'operato dei colleghi. Devono, altresì, astenersi dal commentare l'esito di un incontro oppure le designazioni effettuate.
3. Non è consentita la diffusione di commenti, giudizi, rilievi tramite mezzi di comunicazione di massa, così come di copia di atti interni che possono ledere l'immagine della Federazione nonché la reputazione di Organi, Settori, Strutture e/o tesserati che operano nell'ambito della FPI.
4. Qualsiasi comunicazione che riguarda la Categoria, deve essere inoltrata al Comitato Esecutivo del S.A.G. tramite il Rappresentante Regionale del G.A.G. per le opportune valutazioni. Coloro che dovessero eludere tale procedura possono essere deferiti ai competenti Organi di Giustizia.
5. L'Arbitro oppure il Giudice in attività che presenta la candidatura per concorrere alla elezione a cariche federali al di fuori del proprio Settore, deve darne immediata comunicazione formale al

Rappresentante del G.A.G. competente per territorio ed al Comitato Esecutivo del S.A.G. che provvederà alla temporanea sospensione dalle funzioni.

Art. 13 – Supervisore e Osservatore degli Arbitri-Giudici

1. Il C.E.S.A.G. per il controllo, la valutazione ed il giudizio sull'operato tecnico Arbitri-Giudici durante la disputa di un titolo italiano PRO, può avvalersi, oltre che dei propri Componenti, di Supervisorì scelti tra Arbitri-Giudici Internazionali e/o appartenenti alla qualifica di Arbitri/Giudici "Benemeriti" provenienti da liste internazionali professionistiche.
2. Per i Tornei e/o Campionati Nazionali e Regionali il C.E.S.A.G. può nominare, oltre ai propri componenti, Osservatori scelti tra gli Arbitri-Giudici Internazionali o Benemeriti con il compito di valutare l'operato tecnico degli Arbitri-Giudici di servizio.

Art. 14 – Sanzioni

1. Il Comitato Esecutivo del S.A.G., direttamente o su segnalazione del Rappresentante Regionale del G.A.G., per infrazioni di natura tecnica può comminare all'Arbitro-Giudice una delle seguenti sanzioni:
 - a) *censura*;
 - b) *diffida*;
 - c) *sospensione dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi*.
2. Le infrazioni di carattere disciplinare, con particolare riferimento al precedente [articolo 12](#) sono giudicate dai competenti Organi di Giustizia.

Art. 15 – Divisa

La prescritta divisa di servizio degli Arbitri e/o Giudici consiste in:

- a. camicia bianca a maniche lunghe o corte;
- b. giacca nera o blu scuro;
- c. distintivo federale posto sul torace a sinistra sia per la giacca che per la camicia;
- d. papillon nero;
- e. pantaloni e calzini neri;
- f. scarpe nere;
- g. guanti in lattice di colore bianco o trasparenti (facoltativi);
- h. cintura nera (facoltativa).

Art. 16 – Richieste di esonero e cambi di residenza

1. Su richiesta dell'interessato, per motivi professionali, familiari, di salute o di studio, il Rappresentante del G.A.G. può concedere esonero per la durata non superiore a due mesi, dandone contestuale comunicazione al C.E.S.A.G..

2. Per un esonero di durata superiore, il Rappresentante del G.A.G. esprime il proprio parere sulla domanda, inoltrandola al S.A.G. che deciderà al riguardo. L'esonero superiore ad un anno può essere concesso solo se in tale periodo rinnova il tesseramento da Arbitro-Giudice.
3. Per Arbitri-Giudici in stato di gravidanza è previsto l'esonero fino a 18 mesi la cui decorrenza è stabilita dal certificato medico che dovrà essere tempestivamente inviato sia al G.A.G. di appartenenza che al S.A.G. Nel suddetto arco temporale, permane a carico degli stessi l'obbligo del tesseramento, come nella fattispecie di cui al comma 2. Dal momento della comunicazione dello stato di gravidanza sarà vietato officiare.
4. Il cambio di residenza o di domicilio, documentato, nell'ambito della stessa regione, comporta l'immediata e contestuale comunicazione al G.A.G. ed al C.E.S.A.G.
5. Il trasferimento della residenza documentato o il trasferimento temporaneo, per i motivi di cui al 1° comma, in regione diversa comporta l'immediata e contestuale comunicazione ai due GAG interessati ed al C.E.S.A.G. che concede il nulla osta per la presa in carico nell'ambito del nuovo Comitato o Delegazione Regionale.
6. I periodi di esonero non sono cumulabili per ottenere i passaggi di qualifica.

Art. 17 - Scuola Nazionale di Formazione e Alta Specializzazione

1. E' istituita la Scuola Nazionale di Formazione e Alta Specializzazione con il compito di formare specializzare i quadri arbitrali di livello superiore in armonia ed osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Internazionali così come prescritto dall'art.1 dello Statuto Federale.
2. Il Consiglio Federale, su proposta motivata del C.E.S.A.G., nomina il Comitato Direttivo composto da un Coordinatore e da quattro componenti di riconosciuta professionalità provenienti dal Settore Arbitri-Giudici.
Tutti i componenti restano in carica per la durata del quadriennio olimpico per il quale sono stati nominati.
3. Il Comitato Direttivo è convocato dal Coordinatore almeno due volte l'anno, o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti a mezzo posta elettronica o altro mezzo con un preavviso di cinque giorni. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza del Coordinatore e di almeno due componenti e le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Di ogni riunione viene redatto un verbale da trasmettere al Consiglio Federale per l'approvazione.
Le riunioni possono essere tenute anche per teleconferenza a condizione che si rispettino le disposizioni e le procedure di cui all'art. 23, terzo comma dello Statuto Federale.

Art. 18 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento è in vigore fatte salve le eventuali integrazioni, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI. Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le norme fissate dallo Statuto e dai Regolamenti della F.P.I.